

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 8/2023
promosso contro

- **BALBI Gianni**, tessera n. 827901 presso la soc. A.S.D. Circolo Bocciofilo Ronchese del Comitato Regionale Liguria;

PREMESSO

- che è pervenuta in data 12.06.2023 la denuncia del Sig. Mattia Tamburrini, Direttore della gara provinciale del 09.06.2023 svoltasi a Genova presso l'impianto della soc. Lanternino;
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato BALBI Gianni ed è tempestiva perché ricevuta entro tre giorni dal fatto contestato, occorso nell'ambito della suddetta manifestazione;
- che nel documento è stato riferito che, durante la gara, il tesserato BALBI ha ingiuriato l'Arbitro, venendo conseguentemente espulso;
- che la condotta dell'atleta ha realizzato l'infrazione prevista all'art. 60 co.3, lett. o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib; tale normativa punisce i «comportamenti offensivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri e/o direttori di gara» da parte dei tesserati;

CONSIDERATO

- che, per quanto consta allo scrivente, non sussistono precedenti in capo all'atleta ed il fatto si assume di modesta portata, di talché pare applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 56 co. 3 Reg. nella sua massima estensione;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **BALBI Gianni**, tessera n. **827901** la sanzione della **SQUALIFICA DI VENTI GIORNI** (così calcolata: sanzione base di giorni 30 e riduzione di 1/3);

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 16.06.2023

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni

